SENATO DELLA REPUBBLICA

10ª COMMISSIONE

(Lavoro, emigrazione, previdenza sociale)

VENERDÌ 3 DICEMBRE 1954

(28ª Seduta in sede deliberante)

Presidenza del Presidente PEZZINI

INDICE

Disegno di legge:

« Disciplina dell'apprendistato » **(411)** (*Di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri*) (*Approvato dalla Camera dei deputati*) **(Seguito della discussione):**

PRESIDENTE . . *Pag.* 355, 358, 359, 361. 362, 363, 366, 367, 368, 369, 371
ANGELINI 356, 357, 369
BITOSSI 357, 359, 360, 363, 364, 367, 368, 369, 370
BOLOGNESI 358
DE BOSIO 368
FIORE 365, 366, 369
GRAVA, *relatore* . . 357, 358, 359, 360, 361, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370
MANCINO 356, 366
MARINA 356, 358, 360, 361, 362, 366, 369, 370, 371
MERLIN Angelina 356, 357, 363
SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale* . 358, 359, 360, 361, 362, 365, 367, 368, 369, 370
SAGGIO 356
SPALLICCI 359
ZUCCA 358, 359, 365, 366

La seduta è aperta alle ore 10.

Sono presenti i senatori: Angelilli, Angelini Cesare, Barbareschi, Bitossi, Bolognesi, Clemente, De Bosio, Fiore, Grava, Mancino, Mariani, Marina, Merlin Angelina, Pelizzo, Pezzini, Saggio, Spallicci, Spasari, Varaldo, Zane e Zucca.

Interviene il Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale Sabatini.

ANGELINI, *Segretario, legge il processo verbale della seduta precedente, che è approvato.*

Seguito della discussione del disegno di legge d'iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato » (411) (*Approvato dalla Camera dei deputati*).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge di iniziativa dei deputati Rapelli ed altri: « Disciplina dell'apprendistato », già approvato dalla Camera dei deputati.

Nell'ultima seduta è stato approvato l'articolo 8 del nuovo testo proposto dal relatore, lasciandosi in sospeso la votazione dell'articolo 7. Proseguiremo oggi all'esame degli articoli.

Art. 9.

I periodi di servizio prestato in qualità di apprendista presso più datori di lavoro si cumulano ai fini del computo della durata massima del periodo di apprendistato, purchè non separati da interruzioni superiori ad un anno e purchè si riferiscano alle stesse mansioni.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno dal senatore Marina, che propone di sostituire le parole: « alle stesse mansioni » con le parole: « allo stesso tipo di

lavoro »; l'altro dalla senatrice Merlin, che propone di sopprimere le parole: « e purchè si riferiscano alle stesse mansioni ».

MERLIN ANGELINA. La soppressione delle parole citate dal Presidente è, secondo me, di importanza grandissima agli effetti della vita dell'apprendista. A me sembra che l'effetto di quelle parole sia piuttosto ingiusto, anche perchè ho sempre considerato il lavoro, come del resto credo che lo considerino tutti, non solo dal punto di vista tecnico, ma anche e soprattutto dal punto di vista della formazione dell'individuo, in quanto uomo; formazione che poi si ripercuote in tutta la sua vita successiva di lavoratore, di uomo, di cittadino.

Per me resta indicativa l'esperienza che ho fatta nella scuola. Perchè, a mio parere, è la stessa cosa che si impari il latino o che si impari a fare il falegname; è la stessa cosa, perchè si determina sempre la formazione dell'individuo, formazione spirituale ed anche formazione della capacità lavorativa. O in un campo intellettuale, o in un campo manuale, per me è lo stesso. Ieri qualcuno lo ha accennato, credo il senatore Grava. In un ginnasio, in un liceo, ad un certo punto, un giovane si accorge di non farcela con il greco o con il latino, ed allora cerca di cambiare ordine di scuola, e magari va in una scuola tecnica dove il latino ed il greco non si studiano; ma quello che ha imparato intanto, magari malamente, nella scuola umanistica, evidentemente gli servirà come preparazione nell'altra scuola. Nella nuova scuola si opererà nei suoi confronti non come su una *tabula rasa;* si opererà invece su qualche cosa, magari poco, ma sempre qualche cosa. Così penso debba essere nella preparazione professionale: un ragazzo, quando frequenta una bottega artigiana di falegname, se ad un certo punto non ce la fa, anche per sopravvenuta infermità, allora pensa di cambiare indirizzo, ma quel tempo che ha impiegato per imparare, sia pure malamente, nella bottega del falegname, gli sarà servito a sviluppare qualità, magari di ordine morale, quali l'assiduità al lavoro, la disciplina; perchè dovrebbe perdere questo tempo agli effetti del periodo di servizio?

Per questo, chiedo col mio emendamento la soppressione delle parole: « e purchè si riferiscano alle stesse mansioni ». La formazione professionale dell'apprendista si ha con l'addestramento pratico e con l'insegnamento complementare ...

ANGELINI. Ella ha fatto un confronto con la scuola, ma, quando un ragazzo cambia scuola, non gli si computano gli anni fatti nella scuola precedente!

MERLIN ANGELINA. Non è giusta, insomma, questa disposizione contenuta nell'articolo 9, perchè danneggia il giovane che, pur cambiando tipo di apprendistato, ha imparato tuttavia qualche cosa e si è preparato a diventare un lavoratore.

MARINA. Dirò poche parole, come è mia abitudine, a sostegno del mio emendamento.

Il sostituire la parola « mansioni », con le altre « tipo di lavoro » mi sembra opportuno dal punto di vista letterale, perchè si parla di mansioni in senso generico, mentre l'espressione « tipo di lavoro » è una cosa più precisa. Le mansioni possono essere infinite!

Quando si dice che un certo ragazzo ha fatto il fabbro, ha fatto il falegname, ha fatto il meccanico, si vuol indicare un tipo di lavoro; la mansione, invece, è una cosa diversa, generica. Conseguentemente, mi pare che l'articolo, così come è stato concepito, voglia precisamente individuare la possibilità di passaggio da un lavoro all'altro. Quindi, usare le parole: « tipo di lavoro » è più preciso che non parlare di mansioni.

SAGGIO. Signor Presidente, desidero osservare che la parola « mansioni » esprime un concetto restrittivo rispetto alla locuzione « tipo di lavoro ».

Mi pare quindi che, per ragioni contrarie a quelle dette dal collega Marina, « tipo di lavoro » sia l'espressione più adeguata.

MANCINO. Signor Presidente, su questo articolo io proporrei un emendamento, sul quale credo che il relatore non troverà obiezioni.

L'emendamento è del seguente tenore: sostituire la parola « servizio » con l'altra: « lavoro ». A mio parere, infatti la parola « la-

voro » è più precisa, mentre la parola « servizio » è cosa non ben definita; la prima è molto più appropriata all'attività che svolge l'apprendista.

Vorrei poi far rilevare il danno che deriverebbe agli apprendisti dall'ultima parte di questo articolo, per cui si esclude il computo del servizio prestato dall'apprendista presso diversi datori di lavoro, in caso di interruzione superiore ad un anno.

Noi dobbiamo fare diverse considerazioni. Dobbiamo, per esempio, fare l'ipotesi che l'impresa presso cui lavora l'apprendista fallisca; l'apprendista che ha lavorato per un certo periodo, se non troverà più lavoro o non lo troverà per un periodo di oltre un anno, perchè deve perdere questo periodo di lavoro prestato?

Questo è un caso, ma ce ne possono essere anche altri. Una ditta, per esempio, può procedere, chissà per quali ragioni, ad una riduzione del personale apprendista e l'apprendista licenziato potrà trovare occupazione dopo un anno dal suo licenziamento, per cui perderebbe il periodo di lavoro prestato.

Poi, il fatto del servizio militare come lo conciliamo con questa disposizione?

Per queste ragioni io propongo un emendamento soppressivo all'articolo 9, dalle parole: « purchè non separati » fino alla parola « mansioni ».

GRAVA, *relatore*. Vorrei pregarvi di una cosa, onorevoli colleghi: non perdiamo tempo sul significato di una parola, come sul significato della parola « servizio », o sul significato dell'espressione « tipo di lavoro », quando queste parole non possono ingenerare confusione. Andiamo al sodo.

Io ho riportato integralmente il testo dell'articolo 9 approvato dalla Camera dei deputati, la quale ha esaminato a lungo il disegno di legge. E ho messo la parola « servizio », per non ripetere troppo spesso la parola « lavoro ».

Quando non si ingenera equivoco, si capisce che l'operaio che presta servizio, presterà servizio di lavoro. Ragione per cui, senatore Mancino ...

BITOSSI. È una tesi un po' forzata, la sua, poichè non è esclusivamente lavoro quello dell'apprendista!

ANGELINI. È vero, ma « servizio » è una parola generica, che comprende una cosa e l'altra: l'attività di lavoro dell'apprendista è quella, diciamo così, scolastica.

GRAVA, *relatore*. Io non vedo quale equivoco possa ingenerare la parola « servizio »! Se mi dimostrate che può ingenerare equivoco, non ho alcuna difficoltà a sostituirla.

Io credo che non si produca alcun equivoco, ripeto. Non perdiamoci in disquisizioni linguistiche, poichè abbiamo qualche cosa di più importante a cui dobbiamo pensare.

Quanto all'emendamento della senatrice Merlin, non vi posso aderire, in quanto qui non si tratta di scuole, ma della continuità di lavoro e si congiunge il servizio prestato presso una ditta con quello prestato presso un'altra ditta. Ma, onorevole Merlin, se un giovane presta servizio come metalmeccanico, e non si sente poi di continuare questa sua attività, e va a fare il falegname, è evidente che deve essere calcolato il suo servizio dal giorno in cui comincia a fare il falegname.

MERLIN ANGELINA. Ma se non trova lavoro e deve intraprendere qualche altra attività, avrà pure imparato qualche cosa: la disciplina, la diligenza, l'attenzione! Lei mi sopprime così l'animo umano!

GRAVA, *relatore*. Noi siamo qui per discutere il disegno di legge sull'apprendistato, apprendistato che si riferisce ad un'arte, ad un mestiere. Io credo di avere un cuore grande almeno come il suo, ma la realtà della vita è quella che è: dobbiamo fare dell'apprendista un operaio specializzato.

Quanto all'ultima parte dell'articolo, non ho alcuna difficoltà a modificare la parola « mansioni ». La parola « mansioni », però, senatore Marina, è molto più larga, molto più comprensiva e molto meno restrittiva della espressione « tipo di lavoro ».

Mi permetto di ricordare agli amici della sinistra, perchè quelli della destra penso che lo sappiano, che Cristo ha detto: « Nella casa

di mio Padre ci sono molte mansioni », il che vuol dire molte attività, e vuol dire che la parola « mansioni » è ampiamente comprensiva.

Ciò premesso, credo che dal punto di vista linguistico la parola « mansioni » voglia significare qualche cosa di più della espressione con cui si propone di sostituirla. Comunque, ripeto, non ho alcuna difficoltà a sostituirla con la locuzione « tipo di lavoro ». Anzi, ritengo che sia meglio dire « tipo di attività », o semplicemente « attività ».

Ragione per cui, signor Presidente, proporrei il seguente emendamento all'articolo 9: sostituire la parola « mansioni » con la parola « attività ».

MARINA. Mi dichiaro d'accordo con l'onorevole relatore e ritiro il mio emendamento sostitutivo.

GRAVA, *relatore*. Ma desidero chiarire un altro punto su cui si è soffermato il collega Mancino: l'esempio del servizio militare. Il servizio militare, lei lo sa, senatore Mancino, determina la cessazione del rapporto di lavoro; non è come quando si è richiamati alle armi, caso questo in cui viene conservato il posto in base alle vigenti disposizioni di legge.

D'altra parte, se l'apprendista, arrivato ai 18 anni, ha fatto il capolavoro, sarà dichiarato operaio qualificato e verrà assunto, non più come apprendista, ma come operaio.

ZUCCA. Nella situazione attuale, quanti giovani abbiamo di 18 e 20 anni che non hanno lavorato per un anno?

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ho visto che gli onorevoli senatori si preoccupano per la formulazione dell'articolo in discussione ed io desidero rassicurarli in proposito. In realtà, l'articolo 19 consente, come è noto, all'apprendista, che abbia compiuto i 18 anni di età e due anni di addestramento pratico, di chiedere di essere ammesso a sostenere le prove di idoneità, vale a dire a fare la prova d'arte, o capolavoro.

Per l'apprendista come avviene oggi il passaggio di categoria? In due modi: o per avere ultimato il periodo e quindi senza prova d'arte, o per aver dato la dimostrazione di saper esercitare una professione. Noi stabiliamo questa garanzia: se due periodi di apprendistato non siano distanziati troppo nel tempo, si possono cumulare, ma sempre che l'apprendistato sia fatto nella stessa attività.

Un giovane, una volta acquisita una determinata capacità, può ottenere il passaggio di categoria attraverso il capolavoro. Nell'articolo 19, stabiliamo il diritto al passaggio di categoria mediante il capolavoro, e con questo ci siamo tutelati.

Aggiungo che l'apprendista, anche se ha fatto un solo anno di tirocinio, ma conosce il proprio lavoro, può sempre chiedere di fare il capolavoro: glie lo possono rifiutare, ma glie lo possono anche permettere.

Credo, quindi, che l'articolo possa essere tranquillamente approvato.

PRESIDENTE. Abbiamo allora un primo emendamento del senatore Mancino, tendente a sostituire all'articolo 9 la parola « servizio » con la parola « lavoro ».

Metto ai voti questo emendamento. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è ora un secondo emendamento, presentato sempre dal senatore Mancino, tendente a sopprimere le parole da « purchè non separati », fino a « mansioni ».

BOLOGNESI. Mi sembra che noi parliamo un linguaggio per cui non ci comprendiamo. Insomma, quando qui si stabilisce che l'interruzione di un anno annulla il periodo di apprendistato fatto precedentemente dall'apprendista, non si pensa al fatto che vi sono evenienze per cui l'apprendista può restare senza lavoro, indipendentemente dalla sua volontà.

Per esempio, noi nel Polesine, dopo l'alluvione, abbiamo avuto industrie che sono andate a catafascio: quei giovani, che avevano fatto un anno o due di apprendistato, si sono trovati nella impossibilità di potersi procurare un'altra occupazione, perchè le industrie in cui lavoravano sono fallite.

Questo è il motivo per cui insistiamo sull'emendamento del senatore Mancino.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento soppressivo del senatore Mancino. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento presentato dalla senatrice Merlin, che propone di sopprimere le parole « e purchè si riferiscano alle stesse mansioni ».

Lo metto ai voti. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

BITOSSI. Propongo il seguente emendamento all'articolo 9: dopo le parole « superiori ad un anno », aggiungere le parole « dipendenti dalla volontà dell'opprendista ».

ZUCCA. Propongo che le parole « ... e purchè si riferiscano alle stesse mansioni » siano sostituite dalle altre « ... e purchè si riferiscano allo stesso ramo industriale o artigianale ».

GRAVA, *relatore*. Ho già espresso il mio parere in proposito. Non posso accettare l'emendamento del senatore Zucca soprattutto perchè in esso è contenuta la parola « artigianale », dato che in questo disegno di legge non si parla di attività artigiana.

Nella formulazione del disegno di legge ho cercato di escludere tutto quello che riguardava l'artigianato. È pertanto meglio dire, come io ho proposto, « e purchè si riferiscano alla stessa attività ». Questa potrà essere, naturalmente, sia agricola che industriale o commerciale. Il disegno di legge non può scendere ai casi particolari e non è possibile, per ogni singolo caso, presentare un emendamento. La legge deve dettare, insomma, norme generali; per questo motivo, pregherei il senatore Zucca di non voler insistere sul suo emendamento.

ZUCCA. Ritiro l'emendamento.

GRAVA, *relatore*. E vorrei anche pregare il collega Bitossi di ritirare il suo emendamento, per questa semplice ragione: se noi potessimo stabilire sollecitamente e con tranquillità quando queste interruzioni dipendono dalla volontà dell'apprendista, potrei anche dichiararmi favorevole; ma qui si tratterà di un numero enorme di casi...

BITOSSI. Sarà il regolamento che detterà norme in proposito.

GRAVA, *relatore*. Se accogliessimo il suo emendamento, senatore Bitossi, ogni apprendista, che si licenzia, direbbe che la colpa è del datore di lavoro. Si tratta di una cosa che non è possibile assolutamente mettere nel regolamento.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Io ritengo che non si possa entrare nella distinzione se ci sia o meno la volontà dell'apprendista, perchè un simile accertamento complicherebbe la situazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento aggiuntivo del senatore Bitossi. Chi lo appprova è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento proposto dall'onorevole relatore, per cui alla parola « mansioni » viene sostituita la parola « attività ».

SPALLICCI. Io riterrei più opportuno mantenere la dizione originaria.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Guardi, senatore Spallicci, che non è chiaramente definito, neppure contrattualmente, l'elenco delle mansioni che attribuiscono una qualifica professionale.

GRAVA, *relatore*. Mantengo la mia proposta di modificazione.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento proposto dall'onorevole relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 9 quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 10.

Può essere convenuto fra le parti un periodo di prova. Esso sarà regolato ai sensi dell'articolo 2096 del Codice civile e non potrà eccedere la durata di due mesi.

MARINA. A me sembra che la limitazione dei due mesi non sempre convenga a tutte le attività. Può essere insufficiente un periodo di due mesi. Abbiamo già discusso la questione in altra seduta; ma io non mi sono permesso di presentare un emendamento in proposito perchè mi riservavo di ascoltare prima le opinioni dei colleghi della Commissione.

Ritengo che si possa eliminare l'ultima parte dell'articolo, ovverosia le parole « e non potrà eccedere la durata di due mesi ». In prosieguo di tempo, categoria per categoria, in base ai contratti di lavoro, si vedrà quale periodo di tempo sia opportuno stabilire; ma limitarlo per legge mi parrebbe un errore. Fra le categorie interessate dei prestatori di opera e quelle dei datori di lavoro, la cosa sarà più facilmente definibile.

Propongo pertanto un emendamento soppressivo delle parole « e non potrà eccedere la durata di due mesi ».

BITOSSI. Richiamo gli onorevoli colleghi sul fatto che qui si sta discutendo degli apprendisti e non degli operai. Se al datore di lavoro lasciamo la facoltà di tenere l'apprendista sotto la spada di Damocle del probabile licenziamento, avviene che questi non apprende più nulla, perchè si dedicherà a fare solo dei servizi domiciliari per farsi ben volere dal datore di lavoro, anzichè apprendere un mestiere.

Ritengo quindi che i due mesi stabiliti nel testo di questo articolo costituiscano un periodo sufficiente.

GRAVA, *relatore*. Avevo anticipato ieri qualche considerazione in risposta al senatore Mariani, esponendo le ragioni per le quali la Camera dei deputati ha voluto mettere il termine di due mesi. La stessa ragione ha consigliato me di mantenere i due mesi, benchè l'articolo 2096 del Codice civile, al quale si richiama questo articolo del disegno di legge, non stabilisca termini, lasciando invece libertà ai contratti collettivi di lavoro.

Mi sembra inutile leggere l'articolo del Codice, ai sensi del quale in sostanza il periodo di prova deve essere concordato tra l'imprenditore e l'apprendista.

Ma c'è una ragione essenziale, che io accennai ieri e che è stata ripresa anche dal senatore Bitossi.

Senatore Marina, lei è un imprenditore molto diligente ma misura tutti gli altri imprenditori sul suo metro! (*Segni di diniego del senatore Marina*). Ora, se non è stabilito un termine, il giovane assunto sarà considerato continuamente in prova. Sappiamo quel che avviene in molte province (ed io penso a quella di Treviso in modo particolare), ragione per cui, onorevoli colleghi, vi prego di voler lasciare questo termine di due mesi per evitare che ci possano essere abusi gravissimi ed anche per quel che ha detto adesso il senatore Bitossi.

Noi stabiliamo questo termine anche per una ragione giuridica: fino a quando uno è in prova può essere licenziato immediatamente senza preavviso; invece dopo deve ricevere se non altro il preavviso, che pure ha la sua importanza.

Ragioni queste per cui, ancora una volta, sono costretto ad insistere sul testo dell'articolo proposto.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Il periodo di apprendistato deve essere quello in cui si valuta l'apprendista. In due mesi non si può certo fare una grande valutazione, ma si può ben rendersi conto se un giovane può fare l'apprendista. E in caso di intervento dell'ispettore del lavoro, l'imprenditore non deve poter dire che il giovane è sempre in prova.

MARINA. Su questo sono d'accordo! Ma il periodo dev'essere stabilito nei contratti di lavoro.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per evitare ogni abuso il termine di due mesi mi sembra sufficiente.

MARINA. Dichiaro di non insistere sul mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 10 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 11.

L'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le otto ore giornaliere e la quarantaquattro settimanali.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono considerate, a tutti gli effetti, ore lavorative e computate nell'orario di lavoro.

Le ore destinate all'insegnamento complementare sono determinate dai contratti collettivi di lavoro o, in difetto, da decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto col Ministro della pubblica istruzione.

È in ogni caso vietato il lavoro fra le ore 22 e le ore 6.

MARINA. Quando nella prima parte di questo articolo diciamo che l'orario di lavoro dell'apprendista non può superare le otto ore giornaliere e le 44 settimanali, mi sembra che in pratica cagioniamo delle difficoltà. Dico in pratica, perchè di norma si fa il lavoro di otto ore; il lavoro straordinario è raro, però ci possono essere delle fluttuazioni nel corso dell'anno, per cui mentre in un certo periodo si lavora 32 ore, in un altro periodo occorre lavorare anche 50 ore.

Personalmente io sono dell'avviso di ridurre l'orario di lavoro, ma mettere tassativamente in una legge un limite all'orario che possa essere difforme dal ritmo che si svolge nell'officina è, a mio avviso, un errore tecnico, che va a danno dello stesso apprendista, perchè nell'eventuale orario eccedente di lavoro egli può guadagnare qualche cosa di più. L'apprendista in questi casi è sempre contentissimo e non si sottopone affatto ad uno sforzo fisico superiore alla sua capacità.

Tenete conto poi che siamo avviati verso le quaranta ore di lavoro ed è quindi inutile mettere dei limiti come questi.

Per questo sarei dell'avviso di sopprimere il primo comma dell'articolo 11 lasciando tutto il resto.

Propongo in tal senso un emendamento.

GRAVA, *relatore*. Il comma in discussione è talmente collegato con il secondo, che non si riuscirebbe a comprendere il secondo se non ci fosse il primo.

Sono otto ore complessive tra l'addestramento complementare e il periodo di lavoro. Comprendo bene, senatore Marina, le sue preoccupazioni di ordine tecnico, ma allora, in base alla sua obiezione, bisognerebbe sopprimere anche il secondo comma.

MARINA. Se la ditta stabilisce che l'orario deve essere di nove ore in un certo periodo, il ragazzo farà anche lui le sue nove ore.

GRAVA, *relatore*. L'apprendista no, l'apprendista deve fare otto ore! Dobbiamo pensare che sono ragazzi anche di quattordici o quindici anni che debbono fare otto ore al giorno di lavoro. Questo periodo di otto ore giornaliere comprende, come dicevo prima, l'addestramento professionale e l'insegnamento complementare.

Ora lei, senatore Marina, afferma che non è conforme agli interessi della produzione interrompere l'attività dell'apprendista nel corso del lavoro. Ma è necessario che sia interrotta, per l'apprendista — il quale non è un operaio qualificato, anche se le esigenze dell'azienda richiedono che si lavori per questo periodo di tempo.

Pertanto insisto sul mantenimento del primo comma dell'articolo 11, che è una disposizione di carattere fondamentale.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Ritengo che si debba approvare ciò che è proposto in questo articolo.

Anche io sono dell'avviso di diminuire l'orario di lavoro; e questo è problema non solo italiano, ma europeo. Ma dobbiamo anche cercare di sollevare i giovani dalla fatica eccessiva: un massimo di otto ore al giorno è più che sufficiente.

Anche sulla base di esperienze personali, ritengo che non debbano certo essere gli apprendisti a dare la garanzia della produzione. Si tratta di ausiliari della produzione! Lo straordinario lo può fare l'operaio, non certo l'apprendista. Inoltre dobbiamo considerare che, data la disoccupazione giovanile, se lavora qualche giovane di più è tanto di guadagnato.

Penso, concludendo, che in questo articolo si affermi un indirizzo che può recare notevole contributo alla disciplina dell'apprendistato.

MARINA. Rinuncio al mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'articolo 11 nel testo di cui ho dato lettura. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

TITOLO QUARTO

DOVERI DELL'IMPRENDITORE E DELL'APPRENDISTA.

Art. 12.

Il datore di lavoro ha l'obbligo:

a) di impartire o di far impartire nella sua impresa all'apprendista alle sue dipendenze l'insegnamento necessario perchè possa conseguire la capacità per diventare lavoratore qualificato;

b) di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico;

c) di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali;

d) di non sottoporre l'apprendista a lavori superiori alle sue forze fisiche o che non siano attinenti alla lavorazione o al mestiere per il quale è stato assunto;

e) di concedere un periodo annuale di ferie retribuite;

f) di non sottoporre l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, nè a quelle in genere a incentivo o in serie, se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento e previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro;

g) di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi occorrenti per la frequenza obbligatoria dei corsi di insegnamento complementare e di vigilare perchè l'apprendista stesso adempia l'obbligo di tale frequenza;

h) di accordare all'apprendista i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio;

i) di informare periodicamente la famiglia dell'apprendista o chi esercita legalmente la patria potestà sui risultati dell'addestramento;

l) di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti da parte del collega Marina.

Il primo emendamento è del seguente tenore: « nella lettera *f*), dopo le parole: " non sottoporre " aggiungere: " di norma " ».

Il secondo emendamento chiede la soppressione delle lettere *g*) ed *l*).

MARINA. Le parole « di norma » per me sono integrative della lettera *f*), dove si dice che non può essere sottoposto l'apprendista a lavorazioni retribuite a cottimo, ecc., « se non per il tempo strettamente necessario all'addestramento... », il che significa che, talvolta, ci può essere qualche eccezione.

Quanto alla proposta di soppressione della lettera *g*), prego di considerare che i corsi di insegnamento complementare si tengono normalmente nelle ore serali.

Temo perciò che la disposizione in questione possa favorire le intemperanze di qualche ragazzo che non voglia fare il suo dovere in officina o a scuola.

Io sono dell'avviso che non ci si debba discostare dalla realtà concreta...

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Può uscir fuori qualche esperienza nuova!

MARINA. Ma noi facciamo la legge sulle esperienze attuali!

La lettera *l*) sancisce l'obbligo di non adibire l'apprendista a lavori di manovalenza.

Anche questa è una disposizione molto elastica, perchè certamente è lavoro di manovalanza lo spazzare ad un certo momento l'ufficio, il raccogliere qualche pacco, lo spostarlo da un luogo all'altro. Se ad un apprendista si fa fare qualche servizio di questo genere, che può essere di utilità nell'azienda, non mi pare ci sia nulla di male. Per fare qualche piccolo servizio di questo genere, occorrerà assumere un manovale?

Le botteghe artigiane, ad esempio, hanno tutte necessità, qualche volta, di questi piccoli lavori di manovalanza. Si disonora forse un ragazzo se gli si fa prendere per un momento in mano un pacchetto o una scopa?

PRESIDENTE. Il senatore Mancino ha presentato i seguenti emendamenti alla lettera *a*) dell'articolo 12: sostituire le parole « alle sue dipendenze » con la parola « assunto »; e sostituire la parola « diventare » con la parola « divenire ».

MERLIN ANGELINA. Desidererei dall'onorevole relatore e dall'onorevole Sottosegretario una spiegazione relativamente alla lettera *g*), cui si riferisce il senatore Marina con il suo emendamento.

Il senatore Marina ha pratica dell'Italia settentrionale e vorrei dire in modo particolare di Milano, come me, del resto, e non ha torto quando dice che difficilmente nelle ore di lavoro si possono svolgere anche i corsi complementari di insegnamento.

Difatti, a Milano, che forse è la città meglio attrezzata in merito, perchè ha parecchie scuole serali, di ottica, di chimica, commercialistiche, e così via, io ho insegnato undici anni alle scuole serali e so che erano frequentate da giovani che avevano compiuto il corso elementare e che andavano ad imparare un mestiere (anche se non erano apprendisti di diritto lo erano di fatto) e nello stesso tempo si erano iscritti a questi corsi per potersi specializzare, per acquistare una certa cultura. Quando non c'era la guerra, le lezioni cominciavano alle venti o alle venti e un quarto e finivano a mezzanotte. Durante la guerra, cominciavano prima e finivano prima e duravano ciascuna tre quarti d'ora. Quei poveri ragazzi erano sottoposti ad un *surménage* di cui dovevano scontare le conseguenze sulla propria salute.

Ora mi domando: questi corsi di insegnamento complementare saranno compiuti di giorno o di notte? Questi ragazzi debbono lavorare per otto ore di giorno e poi frequentare i corsi, oppure queste otto ore debbono essere diminuite in rapporto alle ore serali? È questo il punto su cui io desidererei un chiarimento.

PRESIDENTE. Dal senatore Bitossi è stato presentato il seguente emendamento: « Sostituire la lettera *c*) dell'articolo 12 con la seguente: " di applicare i contratti collettivi di lavoro sia economici che normativi " ».

BITOSSI. L'attuale formulazione della lettera *c*) stabilisce che il datore di lavoro ha l'obbligo di retribuire l'apprendista in base agli accordi contrattuali. Ora ci sono nei contratti stessi altre disposizioni che debbono essere rispettate dal datore di lavoro, inerenti alla attività quotidiana di lavoro.

PRESIDENTE. Dal senatore Fiore è stato presentato un emendamento tendente a sostituire la lettera *e*) dell'articolo 12 con la seguente: « di concedere un periodo annuale di ferie retribuite non inferiore a trenta giorni per i giovani sino a sedici anni di età e non inferiore a venti giorni per i giovani da sedici a venti anni ».

Dai senatori Zucca e Bolognesi è stato presentato un altro emendamento del seguente tenore: « Sostituire la lettera *h*) dell'articolo 12 con la seguente: " di accordare all'apprendista, senza operare alcuna trattenuta sulla retribuzione, i permessi necessari per esami relativi al conseguimento di titoli di studio " ».

GRAVA, *relatore*. Desidero ripetere ancora una volta i concetti che mi hanno ispirato nella formulazione di questo articolo del disegno di legge.

Ho creduto opportuno elencare in un articolo gli obblighi generali statuiti dal disegno di legge a carico del datore di lavoro. Ho voluto evitare di seguire la formulazione della Camera, la quale aveva ripartito questi ob-

blighi in una serie di articoli, mentre io ho creduto più opportuno condensarli tutti in un solo articolo. L'articolo 12, nella formulazione da me proposta, è comprensivo degli articoli 3, 15, 16, 19 e 20 della Camera dei deputati.

Ciò premesso, è chiaro che volendo proporre degli emendamenti a questo articolo, occorre tenere ben presente tutto il disegno di legge, perchè altrimenti si corre il pericolo di commettere qualche errore.

Venendo ai suoi emendamenti, senatore Mancino, vorrei pregarla di ritirarli non avendo essi se non una portata meramente formale.

S'intende che non ho difficoltà a sostituire « diventare » con « divenire », se così meglio piace alla Commissione.

Anche quello che chiede il senatore Bitossi è già compreso negli articoli successivi del disegno di legge. Ma teniamo presente che contratti normativi si debbono ancora fare: non solo non abbiamo un contratto che riguarda l'apprendistato, ma non abbiamo neanche le leggi che disciplinano l'apprendistato stesso.

Ragione per cui pregherei anche il collega Bitossi di voler rinunciare al suo emendamento. Quello che egli chiede, è compito delle organizzazioni sindacali.

BITOSSI. Ma se la legge dice che si debbono rispettare solo i contratti economici, quelli normativi il datore di lavoro non li rispetterà.

GRAVA, *relatore*. Qui si tratta soltanto della retribuzione. Io non ho difficoltà comunque ad accettare un emendamento del genere di quello da lei proposto, purchè se ne trovi la formulazione opportuna.

Senatore Bitossi, io vorrei che lei mi indicasse una questione relativa all'orario di lavoro, alle ferie, ai permessi, che non sia compresa nel disegno di legge.

BITOSSI. E che male c'è allora se mettiamo una norma generale in questo articolo? Chi ha dimestichezza con i contratti sa che ogni settore di attività produttiva ha caratteristiche particolari. Vi sono lavori disagiati per i quali si richiedono determinati requisiti. E in questo caso il datore di lavoro sarebbe tenuto a rispettare i contratti per quel che attiene al pagamento e non per altro. Non vedo quale danno vi sia a mettere la parola « normativi ».

GRAVA, *relatore*. Ho già detto che non ho difficoltà ad aggiungere quella parola; dico però che è perfettamente inutile, perchè tutto quel che riguarda questioni, che non siano quelle economiche, è già trattato nel disegno di legge.

Però, senatore Bitossi, cerchi di inserire il suo emendamento in qualche altra parte, magari come ultima lettera, perchè altrimenti si guasterebbe tutta l'armonia dell'articolo quale io l'ho concepito.

Per quel che riguarda l'emendamento proposto dal senatore Marina, debbo dire che, nella prima stesura che avevo fatto di questo articolo, avevo messo tra parentesi le parole « di regola ». Successivamente però ho preferito una formulazione vincolante ed ho anche voluto aggiungere un'altra clausola: « previa comunicazione all'Ispettorato del lavoro ».

Sono inoltre spiacente di non poter accogliere l'emendamento proposto dal senatore Marina alla lettera *g*), perchè se l'addestramento fa parte delle ore di lavoro, deve essere pagato.

Qui la senatrice Merlin ed anche il collega Marina hanno sollevato un dubbio ed hanno chiesto a me ed all'onorevole Sottosegretario delle spiegazioni.

Per quanto mi riguarda, dichiaro subito che questa assicurazione o spiegazione non posso darla. Penso inoltre che allo stato degli atti forse nemmeno l'onorevole Sottosegretario potrà fornirla, perchè non dobbiamo dimenticare che è il primo esperimento che facciamo in materia.

Non sappiamo se le lezioni si terranno nelle ore serali, o prima che finiscano le otto ore di lavoro; non sappiamo dove avverrà questo addestramento complementare, se verrà fatto nello stesso stabilimento o in altre aule, come da qualcuno si vorrebbe. È l'esperienza che ce lo deve indicare.

Io posso sollevare un'altra obiezione, che ho fatto a me stesso. Quando questi nostri figlioli apprendisti vanno per apprendere il lavoro in uno stabilimento e stanno a sei, sette chilometri di distanza, e finiscono il lavoro alle diciotto, poi vanno a casa a mangiare e debbono tornare indietro: come faranno? È l'esperienza che ci guiderà. Si procederà d'accordo con gli imprenditori, perchè ho detto nel testo del-

l'articolo che il datore di lavoro ha l'obbligo di collaborare con gli enti pubblici e privati preposti all'organizzazione dei corsi di istruzione integrativa dell'addestramento pratico. Quindi interverrà anche l'imprenditore.

Ma per quel che riguarda la retribuzione, senatore Marina, nonchè i permessi che il datore di lavoro ha l'obbligo di accordare all'apprendista per la frequenza obbligatoria ai corsi di insegnamento complementare, le debbo dire che se noi obbligassimo questi giovani a non allontanarsi per quelle otto ore dall'officina o dalla bottega, il loro orario di lavoro giornaliero sarebbe di otto ore, più le ore di insegnamento complementare. Ora bisogna non dimenticare che sono giovani e bisogna non affaticarli troppo. Ragione per cui vorrei pregarla di ritirare quell'emendamento.

Vi è poi l'emendamento presentato dal senatore Fiore. Collega Fiore, volti la pagina del testo in discussione, e troverà...

FIORE. L'articolo 15 parla della durata delle ferie per gli apprendisti di età non superiore a sedici anni.

GRAVA, *relatore*. Nel testo dell'articolo 15 vi è indubbiamente un errore di stampa, perchè all'ultima riga, dove è detto 20 anni si deve leggere 16 anni.

Quanto all'emendamento dei senatori Zucca e Bolognesi alla lettera *h*), debbo osservare quanto segue:

Sono previsti due obblighi relativi ai permessi: uno è l'obbligo di concedere i permessi per andare a frequentare corsi di addestramento professionale complementare senza operare trattenute sulla retribuzione, e su questo non vi è dubbio, poichè tutto il disegno di legge si basa sopra questo fondamento, cioè sul dovere di impartire l'istruzione pratica o di farla impartire, e permettere che si frequentino i corsi per acquisire quella teorica; in secondo luogo, il datore di lavoro deve concedere, ed è un obbligo anche questo, i permessi necessari a sostenere gli esami per conseguire un titolo di studio. Ma in questo caso non si può sancire l'obbligo di corrispondere l'intera retribuzione.

ZUCCA. Non si potrebbe dire, per esempio, che il datore di lavoro ha l'obbligo di accordare all'apprendista i permessi che hanno per scopo il miglioramento professionale dell'apprendista stesso?

GRAVA, *relatore*. Credo che non sia opportuna una espressione di questo genere.

Vi è poi un altro emendamento del senatore Marina che tende a sopprimere la lettera *l*), relativa all'obbligo che ha il datore di lavoro di non adibire l'apprendista a lavori di manovalanza. Nella prima stesura, questa frase era seguìta da altre tre parole, vale a dire dalle parole « se non eccezionalmente ».

Ritengo che non ci sarà alcuna organizzazione sindacale che faccia obiezioni se occorresse un giorno, per l'attività di una bottega o di una officina, cui è addetto un certo apprendista, che questi prenda una cassa e la sposti da un punto all'altro della bottega o dell'officina. La ragione per cui abbiamo introdotto questa lettera è stata di evitare che l'apprendista fosse adibito stabilmente a lavori di manovalanza. Se si fa in via eccezionale, questo non potrà portare difficoltà.

Ragione per cui, senatore Marina, la prego di non volere insistere nel suo emendamento soppressivo.

Ad ogni modo, perchè risulti chiaro domani nella interpretazione della legge, dirò che l'apprendista non può essere adibito se non eccezionalissimamente a qualche lavoro di manovalanza. Credo che anche gli amici della sinistra, i sindacalisti e l'onorevole Sottosegretario siano d'accordo su questo.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Per quel che riguarda l'impegno di osservare le norme contrattuali, sono d'accordo che l'obbligo, per il datore di lavoro, di osservare anche i contratti normativi sia implicito.

Per quanto riguarda la preoccupazione del senatore Marina in merito alla lettera *f*), preoccupazione, come si è detto, di ordine tecnico, mi pare che il relatore l'abbia tenuta presente, perchè ci sono determinate lavorazioni in serie che possono servire di addestramento professionale. Se però uno fa delle viti per degli anni, questo non costituisce certo un addestramento professionale.

Per quel che riguarda i corsi, questi dovranno essere fatti d'accordo con i datori di lavoro. E una prassi che sorgerà e c'è da augurarsi che si possa ben risolvere il problema dell'addestramento complementare degli apprendisti.

E adesso mi permetto, da sindacalista, di dire una cosa. Si crede forse che in una azienda, se il datore di lavoro dà l'ordine ad un apprendista di dare un colpo di scopa o di spostare un pacco od una cassa, l'apprendista si possa rifiutare? Certamente no.

PRESIDENTE. Metterò in votazione l'articolo 12, lettera per lettera, nel testo di cui ho già dato lettura.

Vi è innanzi tutto la lettera *a*).

MANCINO. Dichiaro di ritirare i miei emendamenti.

PRESIDENTE. Metto ai voti questa lettera *a*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *b*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Vi è ora la lettera *c*).

GRAVA, *relatore*. A questo punto, come lettera *c*), io metterei la seguente espressione: « di osservare le norme contrattuali »: questo per aderire a quel che ha detto il senatore Bitossi. Si tratterebbe quindi di una nuova lettera che verrebbe inserita nell'articolo, mentre l'attuale lettera *c*) diventerebbe lettera *d*).

Del resto, non ho nulla in contrario che questa lettera venga collocata anche in un altro punto dell'articolo.

PRESIDENTE. Per ora votiamo la lettera *c*) del testo proposto. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *d*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Vi è poi la lettera *e*), alla quale era stato presentato un emendamento da parte del senatore Fiore, emendamento che ritengo peraltro superato, perchè il suo contenuto già si trova nell'articolo 15.

FIORE. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *e*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *f*). A questa lettera vi è un emendamento aggiuntivo del senatore Marina.

MARINA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *f*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Vi è ora la lettera *g*), della quale il senatore Marina ha proposto la soppressione.

MARINA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *g*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *h*), alla quale è stato presentato un emendamento sostitutivo da parte dei senatori Zucca e Bolognesi.

ZUCCA. Anche a nome del collega Bolognesi, dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *h*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Segue la lettera *i*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Vi è infine la lettera *l*), della quale è stata proposta la soppressione da parte del senatore Marina.

MARINA. Dichiaro di ritirare l'emendamento.

PRESIDENTE. Metto ai voti la lettera *l*). Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Ora vi sarebbe la lettera aggiuntiva proposta dall'onorevole relatore, che ha acceduto su questo punto alla richiesta del senatore Bitossi.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questo è un punto su cui bisogna essere chiari. Noi intendiamo che i contratti per l'apprendistato non siano stipulati individualmente, ma sempre in forma collettiva. Non so se sia il caso di usare la dizione « contratti collettivi » o « accordi contrattuali collettivi ».

PRESIDENTE. La formula più opportuna sarebbe forse questa: « di osservare le norme contrattuali collettive ». O forse sarebbe ancora meglio dire: « di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro ».

Metto ai voti questa disposizione. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Propongo che la disposizione ora approvata sia inserita, per coordinamento, nella lettera *c*), la quale risulterebbe pertanto così formulata: « *c*) di osservare le norme dei contratti collettivi di lavoro e di retribuire l'apprendista in base ai contratti stessi ».

Chi approva questa proposta è pregato di alzarsi.

(*È approvata*).

Metto ai voti l'articolo 12 nel suo complesso, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 13.

L'apprendista deve:

a) obbedire all'imprenditore o alla persona da questi incaricata della sua formazione professionale e seguire gli insegnamenti che gli vengono impartiti;

b) prestare nell'impresa la sua opera con diligenza;

c) mantenere il segreto professionale;

d) comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa;

e) frequentare con assiduità i corsi d'insegnamento complementare;

f) rispettare le norme contrattuali.

A questo articolo è stato presentato dal senatore Bitossi un emendamento sostitutivo del seguente tenore: « L'apprendista è obbligato a prestare nell'impresa opera diligente alle dipendenze e sotto la direzione del datore di lavoro o di persona da questi incaricata ed a seguire gli insegnamenti impartiti ».

BITOSSI. L'emendamento da me presentato si spiega da sè. Nel testo formulato dal senatore Grava, ci sono alcune precisazioni superflue, ad esempio quella che riguarda il segreto professionale, il quale è prescritto dal Codice per tutti i cittadini.

È detto ancora, nel testo proposto dal relatore, che l'apprendista deve prestare nell'impresa la sua opera con diligenza, che deve obbedire all'imprenditore, che deve comportarsi correttamente verso tutte le persone addette all'impresa. Ma mi sembra che tutto questo sia logico! Va bene che si tratta di ragazzi, ma credo che in ogni azienda e in ogni bottega artigiana ci sia una determinata disciplina. Nelle aziende di una certa consistenza ci sono anche dei regolamenti; quando un giovane verrà assunto in una azienda, gli verrà fatta firmare una copia del regolamento di azienda, alle cui norme deve attenersi.

Con il mio emendamento si dice tutto questo senza mettere in risalto degli aspetti che possono apparire antipatici.

GRAVA, *relatore*. Senatore Bitossi, lei ha usato, parlando degli apprendisti, la parola « ragazzi ». Questa parola dà la spiegazione di tutto il mio articolo: proprio perchè si tratta di ragazzi, una volta tanto ho voluto precisare cose forse non necessarie, quasi a titolo di istruzione. Se vi sono nel Codice delle norme relative al segreto professionale, perchè non volete ripeterle qui? Si dice: è una cosa antipatica. Sarei d'accordo se si trattasse di operai già anziani, già vecchi di pratica, che conoscono la vita. Ma si tratta di ragazzi dai

14 ai 18 anni e queste norme, che sono poste a titolo educativo, non possono operare che in senso favorevole. Ragione per cui vorrei pregarvi di lasciare integralmente l'articolo, come è stato da me formulato.

DE BOSIO. Effettivamente, dato che le disposizioni contenute nell'articolo 13 non sono altro che direttive di carattere morale, e non una vera e propria obbligazione specifica di questo rapporto di lavoro, come sono invece gli obblighi del datore di lavoro (il datore di lavoro ha delle obbligazioni speciali rispetto agli apprendisti, mentre questi hanno l'obbligo generale dell'osservanza del rapporto di lavoro), e di specifico qui c'è solo l'obbligo di frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare, non si potrebbe evitare una formulazione così categorica e fare invece un articoletto in cui si dica che l'apprendista deve osservare tutte le prescrizioni di lavoro, comportarsi correttamente presso l'impresa e frequentare con assiduità i corsi di insegnamento complementare? Una elencazione così tassativa mi pare una novità che si introduce per il rapporto di apprendistato, mentre si tratta di alcuni fra i tanti obblighi del contratto di lavoro.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se togliamo la lettera *c*), perchè la disposizione in essa contenuta rientra nelle norme generali, e mettiamo poi la parola « osservare » invece che la parola « rispettare », alla lettera *f*), sarà forse meglio.

GRAVA, *relatore*. Vorrei pregare gli onorevoli colleghi di rileggere l'articolo 3 nel testo approvato dalla Camera dei deputati. Quello che io mi sono proposto, lo debbo ripetere ancora una volta, è stato di stabilire, nella formulazione di questo disegno di legge, prima gli obblighi dell'imprenditore e poi quelli dell'apprendista, i quali ultimi, nel testo della Camera, erano tutti compresi nella prescrizione generica di prestare diligentemente la propria opera.

Ho voluto, come ho detto, aggiungere delle altre cose riassumendo queste disposizioni in un unico articolo. Non ho difficoltà a togliere la lettera *c*), secondo quanto ha suggerito l'onorevole Sottosegretario, poichè si tratta di una prescrizione sancita dal Codice civile; tuttavia, trattandosi di minori, avrei preferito mantenere la disposizione.

Quando all'ultima lettera, non ho alcuna difficoltà a sostituire con la parola « osservare » la parola « rispettare ».

DE BOSIO. Se si toglie il segreto professionale, pare che gli apprendisti non siano tenuti a quest'obbligo!

GRAVA, *relatore*. Debbo aggiungere un'altra cosa, che il Codice del lavoro dell'Unione Sovietica, dall'articolo 122 all'articolo 158, prevede obblighi di questo genere. Ho infatti consultato anche quelle norme.

BITOSSI. Dichiaro di ritirare il mio emendamento e accedo alle proposte suggerite dall'onorevole Sottosegretario.

PRESIDENTE. Metto pertanto ai voti l'emendamento soppressivo della lettera *c*), proposto dal Governo ed accettato dal relatore. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'altro emendamento sostitutivo, proposto sempre dal Governo ed accettato dal relatore, per cui nella lettera *f*) viene sostituita la parola « rispettare » con la parola « osservare ». Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 13 quale risulta con gli emendamenti testè approvati. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Art. 14.

La retribuzione di cui all'articolo 12 lettera *c*) dovrà essere graduale anche in rapporto all'anzianità di servizio.

Oltre la retribuzione contrattuale di cui al comma precedente, è ammessa l'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli. Detti premi non debbono però in alcun modo es-

sere commisurati alla entità della produzione conseguita dall'apprendista.

A questo articolo sono stati presentati due emendamenti, uno del senatore Fiore e l'altro del senatore Angelini.

L'emendamento del senatore Fiore è del seguente tenore: aggiungere al primo comma dell'articolo 14 le parole: « Tale retribuzione non potrà, comunque, nel periodo iniziale, essere inferiore al 50 per cento della paga conglobata dell'operaio qualificato ».

L'emendamento del senatore Angelini recita testualmente: sostituire il secondo comma dell'articolo 14 con il seguente: « L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata alla entità della produzione conseguita dall'apprendista ».

FIORE. È semplice il motivo del mio emendamento. Nel primo comma dell'articolo non vi è assolutamente alcuna specificazione relativa alla retribuzione: quale sarà pertanto questa retribuzione?

PRESIDENTE. Risulterà dai contratti collettivi di lavoro!

FIORE. I contratti collettivi di lavoro per l'apprendistato non ci sono.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Se non ci sono, bisogna farli.

FIORE. Noi dobbiamo stabilire un minimo da cui partire, perchè, se disponiamo che la retribuzione deve essere graduale, dobbiamo sapere da quale livello si parte per graduare. Ora il 50 per cento della paga globale si aggira, come mi fa osservare il collega Bitossi, sulle 600 lire al giorno. Non è una grande somma, certamente!

ANGELINI. Anzitutto, desidero dire due parole sull'emendamento presentato dal senatore Fiore.

Bisogna, su questa questione, rimetterci alla contrattazione: è un punto che non dobbiamo stabilire con legge. Altrimenti diventano inutili le organizzazioni sindacali.

BITOSSI. E, se i datori di lavoro non applicano queste norme, si potrà fare forse lo sciopero degli apprendisti?

ANGELINI. Si farà lo sciopero dei padri e delle madri degli apprendisti. Bisogna, insomma, rivendicare assolutamente questo diritto alle organizzazioni sindacali.

Quanto al mio emendamento, mi sembra superfluo che, nella legge, si dia all'imprenditore il permesso di dare premi.

PRESIDENTE. Il senatore Marina ha presentato un emendamento tendente a sopprimere l'ultimo periodo del secondo comma.

MARINA. Ho chiesto la soppressione della seconda parte del secondo comma, perchè in pratica ha un effetto restrittivo sulle concessioni dei premi. In concreto, la commisurazione del premio si fa sul rendimento, che deve essere in rapporto alla qualità ed alla quantità del lavoro eseguito. L'apprendista deve imparare a saper fare bene qualitativamente e quantitativamente.

Perciò non si può vietare il riferimento alla misura del lavoro eseguito. Non dicendo niente, si lascia libertà ai datori di lavoro di commisurare i premi a criteri variabili da azienda ad azienda. Spesso noi siamo indotti in errore, perchè continuiamo a discutere avendo la nostra mente rivolta soltanto alle officine, ma c'è una infinità di lavori, compresi quelli agricoli, in cui il concetto di produzione di serie non entra per nulla.

Vorrei che il collega Angelini rimeditasse sul suo emendamento alla stregua di queste considerazioni.

GRAVA, *relatore*. Richiamo l'attenzione dei colleghi sull'articolo 2, che ha definito l'apprendistato un rapporto speciale di lavoro, per lasciare le organizzazioni sindacali libere di disciplinare tale rapporto coi contratti.

Per questo motivo, prego il senatore Fiore di voler ritirare il suo emendamento.

Posso, invece, accettare l'emendamento presenttato dal senatore Angelini; e al collega Marina debbo fare osservare che l'intenzione del legislatore, di evitare che i premi siano commisurati alla entità della produzione con-

seguita dall'apprendista, è bene sia esplicitamente affermata, per non spingere questi ragazzi magari al *surménage*.

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Questa disposizione è stata introdotta solo per evitare il cottimo.

MARINA. Ma è una legge generale, questa, e non riguarda solo le officine!

SABATINI, *Sottosegretario di Stato per il lavoro e la previdenza sociale*. Sull'emendamento Fiore il Governo non può che dichiararsi contrario, perchè quest'emendamento finirebbe per annullare l'effetto stesso della legge.

In base a quest'emendamento, un ragazzo di 14 anni, a Torino, ad esempio, non può essere assunto se non gli si dànno 600 o 700 lire al giorno. Mentre quindi ci preoccupiamo di alleggerire gli oneri sociali da un lato, aumentiamo dall'altro la paga, e quindi i pesi per gli imprenditori.

Ora, io vorrei pregare il senatore Bitossi, che ha esperienza della situazione reale delle aziende, di voler riconoscere che l'apprendista viene compensato in due modi: con la retribuzione e con l'insegnamento che gli è dato. Dobbiamo lasciare che la valutazione dei due elementi del compenso sia fatta non per legge, ma in base ai contratti collettivi di lavoro.

Il senatore Fiore dice: ma i contratti collettivi di lavoro sono difficili a farsi. Però noi tutti siamo convinti, Governo ed organizzatori sindacali, che certi problemi è conveniente che siano risolti dalle parti, perchè queste hanno un interesse comune a che siano risolti. Altrimenti, veniamo ad annullare completamente l'attività contrattuale, che spetta alle organizzazioni sindacali, le quali debbono far pesare tutto il loro credito, tutto il loro prestigio, e tutta la forza, non solo degli apprendisti, ma anche delle altre categorie. Se non facessimo così, senatore Bitossi, svaluteremmo l'attività sindacale.

Per quel che riguarda l'emendamento del senatore Angelini osservo che in esso viene mantenuta una espressione non troppo felice, cioè produzione « conseguita ».

Vorrei però fare una affermazione che desidero risulti dal resoconto di questa seduta: penso che la retribuzione dell'apprendista debba essere commisurata a cinque elementi. Uno è l'età, un altro è il titolo di studio, terzo la capacità che acquisisce, quarto è la buona volontà, l'impegno che l'apprendista mette nel suo lavoro, quinto è la diligenza e il periodo dell'apprendistato nel lavoro.

GRAVA, *relatore*. Sono d'accordo.

BITOSSI. Per quel che riguarda l'emendamento del senatore Fiore, penso che tutte le argomentazioni portate, sia dal relatore, sia dal Governo, nonchè dal senatore Angelini, non possano ritenersi valide; infatti presso l'altro ramo del Parlamento già esiste una quantità di progetti di legge che tendono a stabilire un minimo garantito di retribuzione per alcune categorie di lavoratori, sia nell'agricoltura che nell'industria.

Siamo in un regime transitorio per quel che riguarda l'applicazione dei contratti di lavoro; c'è una quantità di datori di lavoro che sfugge all'applicazione dei contratti di lavoro, mentre se questi avessero valore giuridico, il problema sarebbe già stato risolto. Fino ad oggi, invece, il contratto di lavoro impegna solo le parti che lo sottoscrivono e non impegna i non associati, e non c'è alcuna possibilità, al di fuori del diritto del lavoratore, di usufruire di una norma costituzionale, qual'è quella relativa allo sciopero, per imporre l'applicazione di un contratto nazionale.

Come fare per porvi rimedio? L'attività produttiva del nostro Paese è talmente divisa e spezzettata, che è impossibile dal punto di vista sindacale premere in maniera sufficiente, affinchè i datori di lavoro applichino i contratti. Se i contratti di lavoro avessero valore di legge, sarebbe altra cosa. Non lo hanno; quindi, con probabilità, i contratti di lavoro continueranno a non essere spesso applicati.

Pertanto, se noi non stabiliamo un minimo di retribuzione per legge, in maniera che i datori di lavoro siano obbligati ad applicare la legge stessa, essi si regoleranno come meglio riterranno.

Se credete che il 50 per cento della paga globale dell'operaio qualificato, proposto nell'emendamento del senatore Fiore, sia troppo,

riducete questa percentuale; ma io penso che un minimo di retribuzione debba essere senz'altro indicato nell'articolo.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento presentato dal senatore Fiore, per cui, al primo comma dell'articolo in discussione, vengono aggiunte le parole: « Tale retribuzione non potrà, comunque, nel periodo iniziale, essere inferiore al 50 per cento della paga conglobata dell'operaio qualificato ».

Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*Non è approvato*).

Vi è ora l'emendamento, presentato dal senatore Angelini, per cui il secondo comma dell'articolo 14 verrebbe così modificato: « L'erogazione di premi agli apprendisti più meritevoli non deve in alcun modo essere commisurata all'entità della produzione conseguita dall'apprendista ».

MARINA. Dichiaro di ritirare il mio emendamento, aderendo a quello del senatore Angelini.

PRESIDENTE. Metto ai voti l'emendamento del senatore Angelini. Chi lo approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Metto ai voti l'articolo 14, quale risulta con l'emendamento testè approvato. Chi l'approva è pregato di alzarsi.

(*È approvato*).

Rinvio il seguito della discussione di questo disegno di legge alla prossima seduta.

La seduta termina alle ore 12,30.

Dott. MARIO CARONI
Direttore dell'Ufficio delle Commissioni parlamentari.